

Versione anonimizzata

Traduzione

C-265/20 - 1

Causa C-265/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Hof van beroep Anversa (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

24 marzo 2020

Appellante:

FN

Appellati:

Universiteit Antwerpen

Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool

PB

ZK

NG

ZN

UM

Hof van beroep (Corte d'appello, Belgio)

Anversa

Sentenza

Sezione B7M

Cause civili

(omissis)

[Or. 2]

FN, avvocato,

residente a 2000 Anversa, (omissis)

- appellante,
- comparso personalmente all'udienza del 25 febbraio 2020 e assistito da (omissis) [, avvocati];

avverso la sentenza della sezione AB8 del rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, sede di Anversa, Belgio) del 24 gennaio 2018 (omissis)

contro:

1. DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN, (Università di Anversa, Belgio)

con sede a 2000 Anversa, (omissis)

(omissis)

2. DE VLAAMSE AUTONOME HOGESCHOOL HOGERE ZEEVAARTSCHOOL (Accademia Navale autonoma delle Fiandre, Belgio),

con sede a 2030 Anversa, (omissis)

(omissis)

3. PB, (omissis)

residente a 2060 Anversa (omissis)

4. ZK, (omissis)

residente a 2018 Anversa, (omissis)

5. NG, (omissis)

residente a 2040 Anversa, (omissis) **[Or. 3]**

6. ZN, (omissis)

residente a 3150 Haacht, (omissis)

7. UM, (omissis)

residente a 2570 Duffel, (omissis)

- appellati,
- tutti rappresentati da (omissis) [, avvocati];

* * *

1. Svolgimento dei fatti

I fatti sono stati esaurientemente esposti nella sentenza impugnata, a cui la Corte d'appello rinvia.

In sintesi, la disputa verte sulla domanda di FN (appellante) di risarcimento del danno per la cessazione asseritamente illegittima dei suoi incarichi di professore dell'Università di Anversa (prima appellata, in prosieguo: «UA»). FN sostiene che si configura una sanzione occulta per la sua contestazione contro la riduzione della sua materia, il diritto marittimo e dei trasporti, e la contestazione contro il suo status. Egli sostiene che si trattava di uno status non autentico, che sarebbe anche contrario al diritto dell'Unione europea.

Per vent'anni FN ha svolto una carriera accademica comportante una ventina di successivi incarichi temporanei e a tempo parziale. Egli era impiegato presso la facoltà «Rechten en Toegepaste Economische Wetenschappen (Diritto e Scienze economiche applicate, in prosieguo: «TEW»). Egli afferma che altri colleghi con incarichi analoghi sono stati invece assunti in ruolo in pianta stabile e a tempo pieno. [Or. 4].

La carriera universitaria di FN si presenta come segue:

Istituto	Entrata in servizio	Funzione	Percentuale dell'incarico
UFSIA	1.1.1990	Assistente	50
UFSIA	1.1.1992	Assistente	50
UFSIA	1.2.1994	Assistente	50
UFSIA	1.2.1995	Dottore-assistente	50
UIA	1.1.1995	Docente	10
UFSIA	1.2.1997	Dottore Assistente	30
UIA	1.10.1997	Docente	10

UIA	1.2.1998	Ricercatore	10
UFSIA	15.03.1998	Ricercatore	50
UFSIA	1.4.1998	Docente	10
UIA	1.10.1998	Docente	10
UIA	22.2.1999	Ricercatore	75
UFSIA	1.10.2001	Docente	10
UFSIA	1.10.2003	Professore associato	20
UFSIA	1.10.2004	Professore associato	40
UFSIA	1.10.2004	Professore associato	30
UA - TEW	1.10.2007	Professore associato	50
UA – Diritto	1.10.2007	Professore associato	10
UA – TEW	1.10.2008	Professore	50
UA - Diritto	1.10.2008	Professore	10

Al rinnovo del suo incarico nel 2009, è stato proposto un incarico per il 15 % per TEW e per il 5 % per diritto – mentre tali percentuali in precedenza ammontavano rispettivamente del 50 % e del 10 % – e il numero di ore di lezione sarebbe sceso da 165 a 135.

FN fonda la sua domanda sugli articoli 1382 e seguente del Burgerlijk Wetboek (Codice civile del Belgio – responsabilità extracontrattuale). In subordine si configurerebbe un licenziamento illecito.

La Hogere Zeevaartschool (Accademia Navale, seconda appellata) avrebbe collaborato al comportamento scorretto della UA. NG (quinto appellato) era direttore di detta Accademia Navale.

PB (terzo appellato) era rettore. ZK (quarto appellato) era vice-rettore. ZN e UM (appellati sesto e settimo) erano decani. [Or. 5]

2. Sentenza impugnata

Nella sentenza impugnata la domanda di FN contro la UA e la Hogere Zeevaartschool è stata dichiarata ricevibile ma infondata. La domanda nei confronti degli altri appellati è stata dichiarata irricevibile. FN è stato condannato alle spese processuali.

3. Domande in appello

FN propone impugnazione al fine di (in sintesi) ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e, con una nuova sentenza, la dichiarazione che la domanda originaria è ricevibile e fondata, la condanna degli appellati in solido, o quanto meno alternativamente, al pagamento di un risarcimento di 1 euro in via provvisoria, la disposizione della nomina di un collegio di tre periti per valutare i danni materiali e morali, e la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali.

Ove la domanda non fosse subito accolta, FN chiede che, prima di pronunciarsi, la Corte d'appello presenti alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, e il divieto generale di discriminazione di diritto dell'Unione ostino ad un'interpretazione e applicazione, ad opera di un'università pubblica, di un regime nazionale ai sensi del quale il personale accademico indipendente con un incarico a tempo pieno riceve una nomina in pianta stabile, mentre il personale con un incarico a tempo parziale può essere o «nominato» o «assunto temporaneamente per periodi rinnovabili di al massimo sei anni»:

1° per effetto del quale un professore avente incarichi fissi di insegnamento e di ricerca, di presidenza di un istituto scientifico e incarichi di assistenza sociale, sulla base di un «potere discrezionale» viene impiegato per vent'anni in base a una ventina di contratti di lavoro successivi, di breve durata e a tempo parziale, e di assunzioni a norma di statuto per periodi da uno a tre anni, mentre tutti i suoi colleghi con incarichi analoghi godevano di una nomina a tempo determinato e a tempo pieno

2° per effetto del quale questa università nel suo statuto del personale fissa solo un limite minimo generico di una percentuale di impiego del 50 per cento per essere presi in considerazione per un'assunzione stabile, ma non fissa alcun criterio in base al quale i membri del personale a tempo parziale impiegati per 50 per cento o più vengono nominati in pianta stabile o assunti su base temporanea
[Or. 6]

3° per effetto del quale questa università impiega temporaneamente un professore a tempo parziale con incarichi accademici rientranti nelle attività stabili e strutturali dell'università, non per periodi successivi per un totale di sei anni, ma, nel corso della sua intera carriera, per brevi periodi successivi ciascuno con un massimo di sei anni, più specificamente periodi da uno a tre anni

4° per effetto del quale questa università riconosce a un professore a tempo parziale percentuali di incarico in base a un «potere discrezionale» illimitato,

senza stabilire criteri fissi e senza applicare alcuna misurazione oggettiva del carico di lavoro.

5° per effetto del quale questa università nega a un professore con incarico temporaneo e a tempo parziale, che per vent'anni è stato trattato in modo manifestamente arbitrario e discriminatorio, allorché il suo incarico improvvisamente non viene più rinnovato sulla base del «potere discrezionale» dell'università, il diritto di invocare il carattere abusivo delle condizioni di lavoro che sono state unilateralmente imposte in passato, giacché egli avrebbe praticamente di volta in volta «accettato» tali condizioni eseguendo il lavoro affidatogli, con la conseguente perdita della tutela del diritto dell'Unione».

(omissis) [domanda relativa alle spese processuali]

Gli appellati primo, terzo, quarto, sesto e settimo concludono invocando l'infondatezza della domanda di FN e chiedono la condanna di FN alle spese processuali.

Gli appellati secondo e quinto fanno valere l'infondatezza dell'impugnazione e chiedono la condanna di FN alle spese processuali. Ciascuno presenta una domanda riconvenzionale e chiede un risarcimento di 2.000 euro per persona a causa del carattere temerario e vessatorio dell'impugnazione.

4. Valutazione

4.1. Circa la ricevibilità

(omissis) L'impugnazione è (omissis) ricevibile. [Or. 7]

4.2. Circa l'esclusione [di una conclusione e di documenti processuali dalle discussioni]

(omissis) [N]on ci sono motivi per escludere detti documenti [e conclusione] dalle discussioni. [Or. 8]

4.2. Circa la fondatezza

Tra le parti non è controverso che gli incarichi di FN sono basati sullo statuto.

FN sostiene tra l'altro che si configura discriminazione e violazione del diritto dell'Unione. Egli invoca la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e

dalla CES, il divieto di discriminazione e l'articolo 91 dell'Universiteitendecreet (Decreto sulle università) del 12 giugno 1991.

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinate stipulato il 18 marzo 1999, figurante all'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dispone quanto segue:

«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Non è controverso che nei confronti degli appellati primo, terzo, quarto, sesto e settimo FN può invocare la clausola 4 di detto accordo quadro (omissis).

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, figurante all'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, così recita:

«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive». [Or. 9]

Neppure è in discussione tra le parti che alla presente vertenza è applicabile l'articolo 91 (nella versione precedente) del Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (Decreto del 12 giugno 1991 sulle università nella Comunità fiamminga, in prosieguo: il «Decreto sulle università»). Questo articolo era così formulato:

«Un membro del personale accademico indipendente con un incarico a tempo pieno viene nominato. Un membro del personale accademico indipendente con un incarico a tempo parziale può o essere nominato o essere assunto su base temporanea per periodi rinnovabili di al massimo sei anni».

L'articolo 7 dello statuut zelfstandig academisch personeel (statuto per il personale accademico indipendente, in prosieguo: lo «statuto ZAP») stabilisce che una nomina in pianta stabile è possibile a partire da un impiego per almeno il 50%. Per il resto non sono fissati criteri.

Durante un determinato periodo FN era impiegato per il 50 % ma non ha mai avuto una nomina in pianta stabile.

Secondo FN l'applicazione data da UA all'articolo 91 (nella versione precedente) del Decreto sulle università è contraria alle citate norme del diritto dell'Unione.

Occorre dunque chiedersi se l'articolo 91 del Decreto sulle università sia compatibile con le direttive e accordi quadro citati.

Per dirimere la presente controversia occorre dunque la previa interpretazione di norme comunitarie, segnatamente con riguardo alla compatibilità con l'articolo 91 del Decreto sulle università. Appare pertanto opportuno – atteso che la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata sull'interpretazione da dare alla controversa clausola 4, punto 1, degli accordi quadro della direttive 1999/70/CE e della direttiva 97/81/CE, letta in combinazione con l'articolo 91 del Decreto sulle università e con i fatti specifici propri della fattispecie in esame – presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché questa si pronunci al riguardo in via pregiudiziale.

La Corte d'appello ritiene tuttavia opportuno riformulare la questione proposta da FN come indicato nel dispositivo della presente sentenza.

(omissis) [istruzioni a talune parti di depositare certi documenti] [Or. 10]

5. Dispositivo

(omissis)

Prima di pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 234 del trattato UE presenta la seguente questione pregiudiziale alla Corte di giustizia Unione europea:

«Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante all'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, figurante all'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che, sulla base di un regime nazionale (articolo 91 del Decreto sulle università) ai sensi del quale il personale accademico indipendente con un incarico a tempo pieno è nominato in pianta stabile, mentre il personale con un incarico a tempo parziale può essere o nominato o assunto temporaneamente per periodi rinnovabili di al massimo sei anni, a un'università sia consentito:

1° impiegare, sulla base del potere discrezionale, per vent'anni un professore in forza di una ventina di contratti di lavoro successivi, di breve durata e a tempo parziale, e di assunzioni a norma dello statuto per periodi da uno a tre anni, senza alcuna limitazione nel numero totale di proroghe, mentre altri colleghi con incarichi analoghi hanno goduto di una nomina in pianta stabile e a tempo pieno;

2° fissare, nel suo statuto per il personale, solo il limite minimo generico della percentuale di impiego del 50 per cento per essere presi in considerazione per

una nomina in pianta stabile, senza stabilire alcun criterio in base al quale i membri del personale impiegati a tempo parziale per almeno il 50 per cento vengono nominati in pianta stabile o assunti su base temporanea;

3° riconoscere a un professore a tempo parziale percentuali di incarico in base a un “potere discrezionale” illimitato, senza stabilire criteri oggettivi e senza applicare una misurazione oggettiva del carico di lavoro;

4° negare a un professore con incarico a tempo determinato e a tempo parziale, allorché la sua assunzione non viene più rinnovata sulla base del «potere discrezionale» dell’università, il diritto di invocare il carattere asseritamente abusivo delle condizioni di impiego applicate in passato, giacché egli avrebbe praticamente di volta in volta “accettato” tali condizioni eseguendo il lavoro affidatogli, con la conseguente perdita della tutela del diritto dell’Unione».

Dichiara il procedimento sospeso in attesa della sentenza della Corte di giustizia al riguardo (omissis).

(omissis) [istruzioni a talune parti di depositare certi documenti]

(omissis)

(omissis) [informazioni procedurali] [Or. 12]

La presente sentenza è stata pronunciata nell’udienza pubblica del **24 marzo 2020**:

(omissis)

[firme]

